

**CONVENZIONE**

**Fra**

**COMUNE DI NUORO**

**E**

**SARDA FACTORING S.P.A.**

**Stipulata in Nuoro il 1° agosto 2012**

## SCHEMA DI CONVENZIONE PER SOSTENERE L'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI NUORO

Con la presente scrittura tra

Il Comune di Nuoro. (qui di seguito Comune) con sede in Nuoro - Codice Fiscale e/o Partita Iva: 00053070918, rappresentato dalla dirigente del settore Programmazione e Gestione delle Risorse dott.ssa Sabina Bullitta, nata a Nuoro il 31/07/1965 Cod. Fisc. BLLSBN65L71F979B

e

La Sarda Factoring S.p.A. con sede in Cagliari Via Santa Margherita n° 8, Codice Fiscale 01681580922, rappresentata dal Responsabile Sviluppo Commerciale, Sig. Pier Luigi Deriu, Procuratore della Società a termini della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società dell'11 luglio 2012 (di seguito denominata "l'Intermediario Finanziario")

### PREMESSO

- che è interesse delle parti il sostegno del lavoro delle imprese e dell'accesso al credito delle ditte fornitrici di beni e servizi al Comune, al fine di consentire alle stesse il superamento della crisi economica che ha coinvolto il sistema economico mondiale dalla fine del 2008;
- che in tale contesto risulta indispensabile individuare di concerto strategie a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l'accesso al credito anche mediante lo strumento della cessione e la certificazione dei crediti come previsto dalla recente normativa (Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, Decreto Legge n. 194/2009);
- che l'articolo 9 comma 3 bis del citato D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha previsto che i titolari di crediti "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali per somministrazioni, forniture ed appalti, potevano presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'Amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello "Allegato 1" al Decreto MEF 19/05/2009, ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1<sup>o</sup> settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- che l'articolo 1 comma 16 del Decreto Legge 30/12/2009, n. 194 (decreto "mille proroghe") ha esteso a tutto il 2010 la possibilità di cui al comma precedente della premessa;
- che la Legge 30 luglio 2010, n. 122 (conversione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica") ha ulteriormente modificato l'art. 9, comma 3-bis sopra citato che prevede la possibilità di estendere le convenzioni in oggetto anche dopo il 2010;
- che la Giunta Comunale con atto n° 182 del 25/07/2012 ha deliberato di procedere al raggiungimento di accordi con gli operatori del credito, aventi ad oggetto il sostegno dell'accesso al credito dei fornitori del Comune, disciplinanti le condizioni e le modalità operative delle operazioni di cessione di credito e relative certificazioni, ed ha contestualmente autorizzato la dirigente Sabina Bullitta alla sottoscrizione delle medesime convenzioni;
- che la presente convenzione (la "Convenzione") si configura quindi a sostegno dell'attuale crisi economica caratterizzata da un lato dalla tensione nell'erogazione del credito e dall'altro dai vincoli di finanza pubblica (Patto di stabilità interno) sempre più stringenti, ed è diretta ad assicurare in tempi brevi la liquidità necessaria per le imprese che lavorano per il Comune;

- che il Comune, successivamente al riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. effettuato sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i dal Responsabile del procedimento, provvederà alla certificazione dei crediti con documento redatto e firmato dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria restando esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità delle imprese fornitrici per qualsivoglia causa;
- che nel caso di certificazione positiva rilasciata dal Comune, anche ai sensi del D.L. n. 262/2006 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, gli oneri relativi alle cessioni pro soluto dei crediti saranno solo a carico delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione;
- che l'Intermediario Finanziario ha espresso la propria disponibilità ad acquistare i crediti delle imprese fornitrici del Comune che ne faranno richiesta e che perverranno al Comune entro il 30/11/2012, nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti del medesimo Comune, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, che trattasi in tal senso di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati allo scadere dei 3 o 6 o 12 mesi evidenziati nella lettera di certificazione del credito e decorrenti dalla data della notifica al Comune della cessione del credito, data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l'iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione;
- che l'Intermediario Finanziario Sarda Factoring S.p.A. si è dichiarato disposto ad acquistare i crediti dei fornitori del Comune alle condizioni di cui all'art. 2 della presente convenzione.

## TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'Intermediario Finanziario nell'ambito del presente accordo si rende disponibile a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni e lavori pubblici rientranti nelle "Spese in conto capitale" del Comune, contratti di cessione "pro soluto" di crediti - purché certificati - vantati dalle imprese fornitrici nei confronti del Comune medesimo.

Il Comune provvederà alla certificazione dei crediti secondo le modalità di cui al successivo articolo 2).

Sono esclusi dalla presente Convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

### ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA'

Le imprese titolari di crediti nei confronti del Comune, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, potranno richiedere all'Intermediario Finanziario la cessione pro soluto del credito sorto; l'Intermediario Finanziario si riserva comunque di non accettare, a proprio insindacabile giudizio, la richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente al Comune.

A tal fine, il creditore potrà presentare, entro il 30/11/2012, così come previsto dalla Legge n. 2/2009, dal Decreto MEF 19/05/2009 e dal D.L. n. 194/2009, al Comune, (area Economico – finanziaria) istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel citato Decreto MEF. L'istanza dovrà essere inviata per conoscenza al Responsabile Unico di Procedimento della fornitura o del lavoro dalla/dal quale è maturato il credito. Le verifiche da parte dell'area

competente del Comune verranno effettuate a seguito del riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i all'area stessa/o da parte del medesimo Responsabile Unico del Procedimento. Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente, il Responsabile dell'area Economico Finanziaria certificherà entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza se il credito è "certo, liquido ed esigibile" ai sensi del citato Decreto MEF 19/05/2009 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, (anche sulla base della dichiarazione di regolarità contributiva attestata dal Responsabile del Procedimento nel provvedimento di liquidazione e aver fatto le verifiche previste nella normativa anche secondaria – incluse la circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29- relativa all'articolo 48 bis del DPR n. 602/1973), ovvero l'insussistenza parziale o totale nonché l'inesigibilità anch'essa parziale o totale dei crediti.

Resta inteso che il Comune procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti del Comune.

Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l'indicazione della data massima entro cui il Comune effettuerà il pagamento all'Intermediario Finanziario (entro 12 mesi dalla data della notifica della cessione del credito - data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l'iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione), il creditore provvederà a trasmetterla all'Intermediario Finanziario al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione.

L'Atto di Certificazione resterà valido ed efficace nei confronti del Comune anche laddove dovesse venir meno la validità e/o l'efficacia della Convenzione.

La cessione dovrà essere formalizzata con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, quest'ultima forma meno onerosa per l'impresa cedente, tra quelle previste dalla Legge.

Le operazioni di cessione dei crediti sono regolarmente notificate al Comune ed alla stessa opponibili quando effettuate a mezzo Segretario Comunale.

In ogni caso la cessione del credito dovrà essere notificata al Responsabile Unico del Procedimento del Comune (competente in relazione alla fornitura o al lavoro svolto, nelle forme previste dalla legge), che provvederà ad accettare espressamente la cessione, anche ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare ai fini della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, inviando all'Intermediario Finanziario cessionario una accettazione esplicita redatta sostanzialmente secondo lo schema allegato alla presente Convenzione (Allegato 1).

La cessione del credito avverrà con le modalità concordate negli atti di cessione e gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'impresa cedente. In particolare, il tasso di sconto applicabile dall'Intermediario Finanziario al valore nominale del credito certificato, sarà calcolato sulla base del tasso Euribor di periodo base 365, maggiorato di uno spread massimo di 5,75% su base annua.

Viene previsto il riconoscimento di commissioni di factoring nella misura massima dello 0,60% del valore lordo dei crediti oggetto di cessione.

Le spese di istruttoria a carico dell'impresa cedente sono quantificate in euro 600,00 per pratica. Restano in ogni caso a carico dell'impresa gli eventuali oneri accessori quali spese di autentica, di notifica, ecc.

L'Intermediario Finanziario, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà nei confronti del Comune, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (entro 12 mesi dalla data della notifica al Comune della cessione di credito - data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l'iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali

e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi.

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico del Comune nei confronti dell'Intermediario Finanziario cessionario fino alla scadenza indicata nella certificazione.

Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza della cessione di credito indicata nella certificazione, l'Intermediario Finanziario applicherà al Comune dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella certificazione, interessi moratori nella misura di Euribor 1 mese base 365, rilevato sul Sole 24 ore del giorno antecedente la data di decorrenza del periodo di riferimento, maggiorato di uno spread pari al 3,00% annuo, da versarsi mensilmente in via posticipata.

#### ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO

Per quanto fa riferimento alla presentazione delle richieste di fattorizzazione dei crediti da parte dei fornitori del Comune, la presente Convenzione ha durata fino al 31/12/2012 e scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti, anche in relazione alle modifiche normative che prevedano la possibilità di presentare istanza di certificazione del credito anche successivamente al 31/12/2012. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

#### ARTICOLO 4: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, ove il Comune non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione, e comunque entro i 12 mesi dalla data della notifica al Comune della cessione di credito, la Sarda Factoring S.p.a. avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito per le quali il Comune abbia già rilasciato le relative certificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Nuoro, li 1° agosto 2012

Per il Comune di Nuoro

Per la Sarda Factoring S.p.a.

Allegato 1

Modello di accettazione

(da redigere su carta intestata del Comune di Nuoro)

Luogo, [data]

Protocollo n. [\*]

A: SARDA FACTORING S.p.a.

e

[indirizzo della Cedente]

Oggetto: accettazione cessione dei crediti certificati

Gentili Signori,

con riferimento alla cessione dei crediti certificati avvenuta in data [\*], per un importo complessivo di €[\*], con atto autentificato (o rogato da Notaio .....), notificata alla scrivente amministrazione tramite ufficiale giudiziario a [mani/mezzo posta] in data [\*], intervenuta tra [\*] (in qualità di “Cedente”) e la Sarda Factoring S.p.a., (in qualità di “Cessionaria”), la presente Amministrazione, anche ai sensi della Convenzione approvata dal [\*] Comune in data [\*] e sottoscritta dallo stesso Intermediario Finanziario , accetta e riconosce la suddetta cessione come valida ed opponibile ad essa stessa, ed in particolare Vi conferma che:

(i) non esistono alla data odierna situazioni di inadempienza della Cedente ai sensi dell'articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai sensi del regolamento di esecuzione Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, ai sensi della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2008, n. 22 e, soprattutto della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29;

(ii) accetta puramente e semplicemente la cessione notificata come sopra indicata, anche ai sensi dell'articolo 1248 primo comma del codice civile.

.....

(firma)